

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DEI CRITERI COMUNALI RELATIVI AL FONDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014.

Nr. Progr. **110**
Data **14/10/2014**
Seduta NR. **35**
Titolo **7**
Classe **14**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 10:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

ROMA ANNALISA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI CRITERI COMUNALI RELATIVI AL FONDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 11 della Legge n. 431/1998 così come modificato dal D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito in Legge n. 80/2014:

- al comma 1 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- al comma 3 ha stabilito che le somme assegnate al Fondo possono essere utilizzate per:
 - a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;
 - b) sostenere, tenendo conto della disponibilità del Fondo, le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore;
- al comma 7 ha stabilito che le Regioni ripartiscano ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale e che possano concorrere con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci al finanziamento degli interventi di cui al comma 3;
Richiamati:
 - il D.P.C.M. n. 221 del 07.05.1999, contenente disposizioni attuative del D.Lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 04.04.2001;
 - il D.P.R. n. 445/2000 contenente disposizioni in materia di certificazione amministrativa;
 - l'art. 11, comma 13, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, con il quale viene stabilito che per l'accesso al Fondo Nazionale Locazioni le norme che stabiliscono i requisiti minimi dei beneficiari devono prevedere, per gli "immigrati", il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
 - l'art. 38 e l'art. 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i., che disciplinano la materia relativa al Fondo, demandando ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;
 - la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1414 del 23.07.2014 "Fondo Regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. n. 24/01 – Criteri anno 2014 e riparto dei fondi anno 2014", con la quale:
 - vengono ripartite le risorse destinate alle suddette finalità ai comuni capoluogo e ai comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Deliberazione Comitato Interministeriale Programmazione Economica n. 87/03;

- viene stabilito che i Comuni partecipino al Fondo o con un cofinanziamento almeno pari al 15% del contributo regionale o con azioni da essi assunte per le medesime finalità, per le quali possano attestare un impegno di spesa di pari importo;
- vengono stabiliti i criteri, la disciplina e la misura per la concessione dei contributi ai beneficiari, nonché le norme generali per l'emanazione di appositi bandi di concorso da pubblicare nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2014;

Considerato che, ai sensi della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1414/2014:

- sono state assegnate al Comune di Anzola dell'Emilia risorse pari ad € 42.999,77 e ritenuto opportuno utilizzare tali risorse per le finalità di cui al punto 1 lett. a) delle premesse della sopra citata deliberazione e segnatamente per la concessione di contributi economici integrativi in favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati;
- compete ai Comuni:
 - a) la predisposizione del bando comunale;
 - b) la determinazione della percentuale di copertura delle fasce oppure la decisione di ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo, nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico comunale;
 - c) procedere all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti, determinando di quanto dovrà essere superiore il valore del reddito Irpef rispetto al canone annuo, comunque compreso tra lo 0 e il 30%;
 - d) definire i criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilità delle domande ricevute;

Considerato inoltre che il Comune di Anzola dell'Emilia partecipa al fondo con azioni da esso assunte per le medesime finalità, attraverso interventi atti alla sospensione dell'esecuzione degli sfratti, alla rinegoziazione dell'entità del canone di locazione e/o alla stipulazione di nuovi contratti, e che può pertanto attestare un impegno di spesa di almeno il 15% del contributo regionale, pari ad € 11.073,05;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla verifica del possesso dei requisiti prima dell'erogazione del contributo, nel caso di soggetti non assistiti, in caso di assenza di redditi IRPEF e IRAP (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi IRPEF e IRAP inferiori o pari al canone annuo oppure di redditi IRPEF e IRAP superiori al canone annuo di una quota fino al 30%;
- di procedere all'esclusione automatica dal beneficio economico, dopo aver verificato i requisiti nei casi di cui sopra, in caso di dichiarazione mendace, o, in caso di inesattezze o parziali omissioni, di chiedere all'interessato un'integrazione, demandando alla valutazione del Direttore dell'Area Servizi alla Persona l'eventuale esclusione o ammissione dal beneficio;
- di non istituire sottofasce e, nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico comunale, di stabilire fin da ora che sarà coperta al 100% la fascia A, a più basso reddito ISE, escludendo tutte le domande appartenenti alla fascia B, in considerazione del fatto che il fenomeno della perdita o forte riduzione della capacità reddituale determinato dalla crisi economica ha inciso profondamente su questo territorio sul disagio abitativo, che costituisce una delle criticità più urgenti e rappresenta per le famiglie un forte rischio di "vulnerabilizzazione" e scivolamento nella povertà e nel disagio;

- di ridurre il contributo in misura tale da non superare il 50% dell'importo del canone annuo nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico comunale;

Visto infine il D.P.C.M. n. 159/2013 in tema di Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e considerato che il relativo decreto attuativo previsto dall'art. 10, comma 3, del regolamento statale in parola non verrà emanato prima della pubblicazione del bando per la concessione di contributi economici integrativi in favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati di cui alla presente deliberazione, e che pertanto la misurazione della condizione economica delle famiglie che presenteranno domanda verrà effettuata applicando le norme della vigente normativa in materia di ISEE di cui alle norme integrate del D.L. n. 109/1998 e D.L. n. 130/2000 e s.m.i., nonché i relativi decreti integrativi di cui alle norme integrate del D.P.C.M. n. 221/1999 modificato con D.P.C.M. n. 242/2001;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1414 del 23.07.2014 "Fondo Regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. n. 24/01 – Criteri anno 2014 e riparto dei fondi anno 2014", il Comune di Anzola dell'Emilia procederà all'emanazione di un apposito bando per la concessione di contributi economici integrativi in favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati;
- 2) Di stabilire, nell'ambito delle competenze comunali, i seguenti criteri applicativi:
 - a) il Comune di Anzola dell'Emilia partecipa alle risorse statali e regionali complessive assegnate, pari a € 42.999,77, nel rispetto dei criteri stabiliti con la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 1414/2014, con azioni da esso assunte per le medesime finalità, attraverso interventi atti alla sospensione dell'esecuzione degli sfratti, alla rinegoziazione dell'entità del canone di locazione e/o alla stipulazione di nuovi contratti, e che può pertanto attestare un impegno di spesa di almeno il 15% del contributo regionale, pari ad € 11.073,05;
 - b) nel caso di soggetti non assistiti ed in caso di assenza di redditi IRPEF e IRAP (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi IRPEF e IRAP inferiori o pari al canone annuo oppure di redditi IRPEF e IRAP superiori al canone annuo di una quota fino al 30%, il Direttore dell'Area Servizi alla Persona, prima dell'erogazione del contributo, verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata;

- c) si procederà all'esclusione automatica dal beneficio economico, dopo aver verificato i requisiti nei casi di cui al punto precedente, in presenza di dichiarazione mendace o inattendibile. In caso di inesattezze o parziali omissioni si chiederà all'interessato un'integrazione ed è demandata alla valutazione del Direttore dell'Area Servizi alla Persona l'eventuale esclusione o ammissione dal beneficio;
 - d) nella valutazione sociale delle situazioni di cui al punto 2 si terrà conto dei seguenti elementi:
 - tipologia del nucleo, con particolare riferimento a nuclei monoparentali con figli minori e anziani soli
 - richiesta di benefici di altra tipologia
 - eventuali altri contributi erogati in passato
 - e) non saranno istituite sottofasce e, per le ragioni meglio espresse in premessa, nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico comunale, sarà coperta al 100% la fascia A, mentre saranno escluse tutte le domande appartenenti alla fascia B;
 - f) il contributo verrà ridotto in misura tale da non superare il 50% dell'importo del canone annuo nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico comunale;
- 3) Di demandare a successivi atti del Direttore dell'Area Servizi alla Persona l'approvazione del bando di che trattasi;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 11.073,05 a carico del Comune, di cui al punto 2.a), trova disponibilità sull'Intervento 5 "Trasferimenti" del Bilancio di Previsione 2014, e verrà impegnata con successiva determinazione del Direttore dell'Area Servizi alla Persona;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **110** del **14/10/2014**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEI CRITERI COMUNALI RELATIVI AL FONDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 09/10/2014 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 09/10/2014 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 110 DEL 14/10/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 17/10/2014